

Assessore all'Urbanistica e Enti locali

Via J. Aconcio, n. 5 - 38122 Trento Tel. 0461 493202- Fax 0461 493203 e-mail: ass.urbentilocali@provincia.tn.it

> A TUTTI I COMUNI LORO SEDI

AI COMPRENSORI LORO SEDI

ALLA COMUNITÀ DI PRIMIERO Via Roma, 19 38054 - TONADICO

AL CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI Via Torre Verde, n. 21 38100 – TRENTO

ALLA COMMISSIONE URBANISTICA PROVINCIALE SEDE

ALLA COMMISSIONE PROVINCIALE PER LA TUTELA PAESAGGISTICO-AMBIENTALE SEDE

ALLE COMMISSIONI COMPRENSORIALI PER LA TUTELA PAESAGGISTICO-AMBIENTALE LORO SEDI

AL DIPARTIMENTO AGRICOLTURA ED ALIMENTAZIONE SEDE

AGLI ORDINI E COLLEGI PROFESSIONALI LORO SEDI

Spett.le COLDIRETTI TRENTO Via Giusti, n.40 38100 – TRENTO

Spett.le CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI Via Maccani, n.199 38100 – TRENTO

Spett.le
ASSOCIAZIONE CONTADINI
TRENTINI
Piazza Navarino, n.13
38023 – CLES

Spett.le CONFAGRICOLTURA DEL TRENTINO (ex Unione Provinciale agricoltori) Via Guardini, n.73 38100 - TRENTO

Spett.le
FEDERAZIONE COLTIVATORI
TRENTINI A.I.C.
Via Paganini, n.55
38068 - ROVERETO

Trento, 24 settembre 2009

Prot. N. 9150 / 09 13 – I – PGM

Oggetto: Comitato per gli interventi nelle aree agricole di cui all'articolo 62, comma 9, della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio). Esclusione dall'autorizzazione del comitato degli interventi su edifici assoggettati dai PRG alla disciplina dell'articolo 24 bis della l.p. n. 22 del 1991 e del corrispondente articolo 61 della l.p. n. 1 del 2008, concernente la conservazione e valorizzazione del patrimonio edilizio montano esistente.

Facendo seguito alla nota dell'Assessore all'Urbanistica e enti locali di data 19 giugno 2009, prot. n. 5632, con la quale è stata comunicata la nomina del Comitato per gli interventi nelle aree agricole, con la presente si forniscono ulteriori precisazioni in merito agli interventi di recupero di edifici esistenti soggetti all'autorizzazione del comitato, ai sensi del combinato disposto del comma 7 bis

dell'articolo 148 della l.p. n. 1 del 2008, introdotto con l'articolo 12 della legge provinciale 3 aprile 2009, n. 4 e del comma 8 dell'articolo 62 della l.p. n. 1 del 2008.

In particolare si precisa che non sono soggetti all'autorizzazione del comitato gli interventi ammessi dai PRG, compresi i cambi di destinazione d'uso, riguardanti edifici esistenti assoggettati dal piano regolatore, mediante l'apposita schedatura, alla disciplina dell'articolo 24 bis della l.p. n. 22 del 1991 e del corrispondente articolo 61 della l.p. n. 1 del 2008, concernente la conservazione e valorizzazione del patrimonio edilizio montano esistente.

La disciplina dell'articolo 24 bis della I.p. n. 22 del 1991 è stata infatti confermata pienamente dalla nuova legge urbanistica mediante il citato articolo 61 e risulta coerente con il nuovo Piano urbanistico provinciale, essendo richiamata dagli articoli 39 e 40 delle relative norme di attuazione. Ne consegue che per i comuni che hanno adeguato i PRG alle disposizioni dell'articolo 24 bis non si applica, per tale disciplina, la disposizione transitoria del citato articolo 148.

Rimane invece fermo l'obbligo di richiedere l'autorizzazione preventiva del Comitato in caso di interventi su edifici esistenti nelle aree agricole di cui agli articoli 37 e 38 delle norme di attuazione del PUP, aventi destinazione diversa da quella agricola o dismessi, anche parzialmente, dall'attività agricola alla data di entrata in vigore della legge urbanistica - con esclusione della realizzazione di manufatti di natura pertinenziale e degli ampliamenti finalizzati a garantire la funzionalità degli edifici - che comportano un cambio di destinazione d'uso, con o senza opere, dalla destinazione preesistente, qualora non siano soggetti alla disciplina dell'articolo 24 bis e del corrispondente articolo 61 della l.p. n. 1 del 2008, anche per effetto del mancato adeguamento del PRG alla predetta disciplina.

Distinti saluti.

- Mauro Gilmozzi -

PGM